



## **Decreto n° 0202 / Pres.**

**Trieste, 22 ottobre 2014**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011, N. 0176/PRES. (DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERE E DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DI QUELLI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA PER LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO, NONCHÉ DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DEGLI INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI E DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE IN CORSO DOPERA CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERE A) E C) DELLA LR 16/2009).

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 22/10/2014

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 20/10/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 20/10/2014

**Visto** l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" in base al quale con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

- a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi;

- c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per la quale l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica è asseverata da una dichiarazione del progettista ed accertata dal collaudatore, quest'ultima limitatamente agli interventi di nuova costruzione;

**Visto** il proprio decreto 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto la "Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009";

**Visto** l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", che ha integrato il suddetto articolo 3, comma 3, definendo, con la lettera c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2014, n. 1863;

### Decreta

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009)" di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.